

Codice DB2016

D.D. 15 settembre 2014, n. 761

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "RSA Cuore Immacolato di Maria", sita in Re (VB).

Con nota del 28/04/2014 (prot. n. 10207/DB2016 del 12/05/2014) è pervenuta agli uffici regionali da parte del legale rappresentante della struttura socio-sanitaria "RSA Cuore Immacolato di Maria", sita in Re (VB), Via Roma n. 10, una richiesta di verifica di compatibilità inerente l'ampliamento e trasformazione della suddetta struttura, con la realizzazione di 2 (due) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti collegati con il nucleo da 10 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in fase di realizzazione.

La richiesta in oggetto è stata predisposta sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (Art. 8/ter D.lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni), che, tra l'altro, dispone: "... la verifica di compatibilità ex art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i. puo' essere richiesta da strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti presenti nei distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% (posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni), fermo restando i fabbisogni di cui alla D.G.R. n. 46-528 del 4.8.2010 e preso atto che il relativo parere favorevole di compatibilità permette l'autorizzazione al funzionamento ma non permette la possibilità di richiedere l'accreditamento".

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali, con nota del 20/05/2014 (prot. n. 11081/DB2016), richiedeva al Direttore Generale dell'ASL VCO un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 27/06/2014 (prot. n. 18608/DB2016 del 3/09/2014), il Direttore Generale dell'ASL VCO esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Con nota del 16/07/2014 (prot. n. 15916/DB2016) gli uffici regionali informavano il legale rappresentante della struttura in oggetto e il Direttore Generale dell'ASL VCO della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24/06/2014 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), che, all'art. 27, comma 2, prevedeva l'abrogazione del terzo comma dell'art. 8-ter del D.lgs. n. 502/1992.

Il Decreto Legge n. 90/2014 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014. Nel testo definitivo l'art. 27, comma 2, è soppresso, per cui torna in vigore l'art. 8-ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992.

Tutto cio' premesso, ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

IL DIRETTORE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 5 agosto 2013, n. 601/DB2016

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "RSA Cuore Immacolato di Maria", sita in Re (VB), Via Roma n. 10, inerente l'ampliamento e trasformazione con la realizzazione di 2 (due) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti collegati con il nucleo da 10 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in fase di realizzazione. I suddetti posti letto di RSA potranno essere autorizzati al funzionamento ma non potranno essere accreditati.

La validità temporale dell'Autorizzazione alla realizzazione è di 18 mesi dal rilascio della stessa. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore
Fulvio Moirano